



COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

Servizio 3.1 Affari Generali, Servizi Demografici
Sport

DETERMINAZIONE N° 61 del 22/04/2022

(Registro Generale n. 441)

OGGETTO: CONCESSIONI D'USO DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI PIRAMIDE E MADAU E RELATIVE PERTINENZE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNUALITÀ 2022/2023. ESPERIMENTO PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE APPROVAZIONE MODULISTICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;

VISTO l'art.50, co 10 e l'art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

VISTA la determinazione del dirigente. 201 del 6.12.2021 avente ad oggetto: "Conferimento incarico di responsabile del servizio con titolarità di posizione organizzativa servizio 3.1 - Affari generali, organi istituzionali, demografici, sport.", con la quale è stato conferito l'incarico alla Dott.ssa Eleonora Sini;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31.01.2022 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2022/2024 con i relativi allegati;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2022 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico Programmatico 2022/2024 (DUP), redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che nel predetto documento di programmazione sono state stanziare le occorrenze finanziarie relative alla presente pratica;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale assegna allo Sport un ruolo fondamentale per la crescita civile del territorio e ne riconosce la sua funzione pedagogica e sociale;

VISTA la legge Regionale n° 17 del 17.05.1999, provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione anche attraverso la concessione di contributi economici trasferiti ai Comuni, nell'ambito del Fondo Unico di cui all'articolo 10 della L.R. n.2/2007 "Disposizioni per Determinazione del n° del -

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”, il tutto a sostegno delle attività ed in favore delle società sportive, in attuazione della L.R. n.17/1999;

RICHIAMATO in particolare l’art. 41 dello Statuto Comunale secondo il quale il Comune ha la facoltà di mettere beni o servizi e strutture a disposizione, delle Associazioni operanti nel territorio per lo svolgimento delle loro attività in favore della comunità;

CONSIDERATO che gli impianti sportivi comunali, come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile giacché rientrano nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c.c. ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio i quali, giusto il disposto dell’art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale;

VISTO l’art.1, parte I, del D.lgs. n. 50/2016, c.d. Nuovo codice dei contratti pubblici, il quale disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

RITENUTO che la fattispecie in oggetto vada ricondotta nell’ambito dell’affidamento di servizi pubblici privi di rilevanza economica in quanto, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, la gestione non è in grado di sostenersi da sola e, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta, non dà luogo ad alcuna competizione, e deve pertanto rispondere al solo principio di buon andamento e non anche di necessario equilibrio tra costi e ricavi;

RITENUTO che lo strumento giuridico di affidamento dell’impianto sportivo, in ragione della sua natura di bene del patrimonio indisponibile sia la concessione amministrativa, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 30 novembre 2006, n. 25514; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6265; Corte di Cassazione, Sez. V, 31 agosto 2007, n. 18345; Corte di Cassazione, Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482);

CONSIDERATO che l’art. 164, comma 3 della parte III, del D.lg. n. 50/2016, cita «I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte»;

PRESO ATTO dunque che i servizi privi di rilevanza economica rientrino nell’ambito delle concessioni e non degli appalti e che pertanto dovranno applicarsi i soli principi disciplinati nella parte I e IV del D.lg. n. 50/2016 e in particolar modo i principi fondamentali di economicità trasparenza e buon andamento, così come previsto dal decreto sopra citato;

VISTO che l’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con proprie leggi, le modalità di affidamento”.

PRESO ATTO che il comma 361 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 (2015/2017) ha rimodulato le disposizioni dell’art. 90 della legge n. 289/2002 che hanno delineato il quadro di riferimento nazionale per le interazioni tra tali organismi e le amministrazioni locali (in particolare per la gestione dell’impiantistica), sviluppate poi da varie leggi regionali attuative;

DATO ATTO che, i numerosi tagli operati sui trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato e della Regione, hanno reso necessario procedere ad una rimodulazione dei parametri di gestione degli impianti sportivi comunali concessi alle associazioni/società sportive affiliate, secondo criteri improntati al rigore e al contenimento della spesa pubblica, previa corresponsione da parte delle stesse associazioni/società sportive di una tariffa per l'utilizzo della struttura;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.34 del 06.07.2020 con la quale, in aderenza ai richiamati criteri di economicità e di buona amministrazione, è stato approvato il nuovo "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali";

CONSIDERATO che le convenzioni sottoscritte dai soggetti titolari di concessioni d'uso di campi sportivi denominati "Piramide" e "Madau" comunali per la stagione agonistica 2021/2022, giungeranno a scadenza in data 31.07.2022;

DATO ATTO che con delibera di Giunta comunale n.70 del 07.04.2022 per le circostanze e le motivazioni ivi esposte, sono stati impartiti indirizzi agli uffici onde procedere all'esperimento di nuova procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione in uso ad associazioni sportive operanti nel territorio comunale dei campi sportivi comunali denominati "Piramide" e "Madau" e relative pertinenze per la stagione Agonistica 2022/2023 con la formula della gestione diretta di cui al titolo II – Servizio privo di rilevanza economica, Capo I del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 06.07.2020;

RITENUTO di procedere all'esperimento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione in uso ad associazioni sportive operanti nel territorio comunale dei campi sportivi comunali denominati "Piramide" e "Madau" e delle relative pertinenze per la stagione Agonistica 2022/2023 in aderenza agli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 7.04.2022 con la formula della gestione diretta di cui al titolo II – Servizio privo di rilevanza economica, Capo I del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 06.07.2020;

CONSIDERATO il vigente quadro emergenziale e le misure di contenimento nazionali e regionali per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19 le quali, allo stato attuale, determinano effetti significativi sulle modalità di svolgimento della disciplina sportiva e di utilizzo delle strutture sportive;

RICHIAMATO il D.L. del 24 marzo 2022 n. 24 - "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*", il quale prevede il superamento della crisi pandemica e una ripresa delle attività senza particolari restrizioni;

DATO ATTO che la situazione epidemiologica è comunque in costante evoluzione e che pertanto le società sportive dovranno attenersi alle normative vigenti;

VISTO l'art.20, co 15, del vigente "Regolamento per la Gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" il quale testualmente recita: "Il concessionario della struttura è tenuto al rispetto della normativa prevista per il contenimento dei rischi di diffusione epidemiologica nell'esercizio dell'attività sportiva. Il concessionario a mezzo del proprio personale medico, è altresì tenuto ad effettuare i controlli idonei a contenere i rischi di diffusione epidemiologica tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli eventuali accompagnatori";

RITENUTO di approvare la seguente documentazione preordinata all'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento ad associazioni sportive operanti nel territorio comunale dei campi sportivi comunali e relative pertinenze per la stagione Agonistica 2022/2023:

- A. Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni sportive che operano nel territorio comunale finalizzato alla concessione in uso dei campi sportivi comunali per la Stagione Agonistica 2022/2023 (Allegato A);
- A. Modulo di richiesta di concessione per l'utilizzo dei campi sportivi comunali per l'intera stagione agonistica 2022/2023 (Allegato B);
- B. Consenso al trattamento dei dati personali (Allegato C)

RITENUTO opportuno procedere in merito;

D E T E R M I N A

in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 70 del 7.04.2022

1. Di prendere atto di quanto in premessa;
1. Di procedere all'esperimento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione in uso ad associazioni sportive operanti nel territorio comunale dei campi sportivi comunali denominati "Piramide" e "Madau" e delle relative pertinenze per la stagione Agonistica 2022/2023 con la formula della gestione diretta di cui al titolo II – Servizio privo di rilevanza economica, Capo I del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 06.07.2020
2. Di approvare la seguente documentazione preordinata all'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento ad associazioni sportive operanti nel territorio comunale dei campi sportivi comunali e relative pertinenze per la stagione Agonistica 2022/2023:
 - (ALLEGATO A) Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle associazioni sportive che operano nel territorio comunale finalizzato alla concessione in uso dei campi sportivi comunali e relative pertinenze per la stagione agonistica 2022/2023;
 - (ALLEGATO B) modulo di richiesta di concessione per l'utilizzo dei campi sportivi comunali per l'intera stagione agonistica 2022/2023;
 - (ALLEGATO C) consenso al trattamento dei dati personali
3. Di fissare, come termine ultimo per la presentazione delle istanze, il termine delle ore **12.30 del 27.05.2022**;
4. Di dare atto che, alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze, con successivo provvedimento si procederà alla presa d'atto delle istanze pervenute e alla nomina della Commissione esaminatrice preposta a valutare la validità delle istanze e il possesso dei requisiti previsti dal bando, nonché ad esitare il calendario provvisorio con gli orari e le giornate di utilizzo delle strutture sportive;
5. Di nominare ai sensi della L.241/90 la Dott.ssa Pizzuto Concettina Antonella tel 079/3391230 e-mail antonella.pizzuto@comune.sorso.ss.it in qualità di Responsabile del procedimento nella procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione in uso ad associazioni sportive operanti nel territorio comunale dei campi sportivi comunali denominati "Piramide" e "Madau" e relative pertinenze per la stagione Agonistica 2022/2023;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del

- presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sorso , è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;
 8. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "provvedimenti" all'indirizzo www.comune.sorso.ss.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Eleonora Sini)

*documento firmato digitalmente
ai sensi art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai fini dell'inserimento della stessa nell'elenco settimanale da pubblicare all'Albo Pretorio.